



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Organismo di Mediazione iscritto al n. 58 Registro Ministeriale ODM

IL CENTRO UNICO D'INTERESSE IN MEDIAZIONE

Nei procedimenti di mediazione ciascuna parte – sia l'attivante che il chiamato – può essere costituita da più soggetti.

Si pone dunque il problema di comprendere quando una parte composta da più soggetti si possa considerare un unico centro di interessi o meno.

Si tratta di una questione non irrilevante poiché quando più soggetti rappresentano un unico centri di interesse le spese di mediazione verranno pagate una sola volta, mentre in caso contrario ogni soggetto deve pagare la tariffa di mediazione individualmente e per intero.

Il D. Lgs 28/2010 non affronta il problema, mentre il D.M. 150/2023 (art. 34 comma 4), che ha abrogato il D.M. 180/2010, prevede espressamente che, ai fini della corresponsione delle spese di avvio e ulteriori spese di mediazione, **quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi vengono considerati come un'unica parte dal responsabile dell'Organismo di Mediazione.**

Si configura un CUI laddove le parti siano portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unico, tale che, rispetto all'oggetto della mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale ed astratto, tra i soggetti che rappresentano una parte in mediazione.

Per l'individuazione di un unico centro di interessi non ha alcuna rilevanza:

- Il fatto che le parti abbiano presentato un'unica domanda introduttiva o un'unica adesione;
- Il fatto che siano rappresentate o assistite da un unico avvocato;
- Il fatto che, nello specifico procedimento, le parti abbiano assunto la stessa posizione

Alla luce di quanto sopra precisato, non costituiscono senz'altro un centro unico di interesse:

- I coeredi nelle successioni ereditarie, fatta eccezione per la successione per rappresentazione;

- I singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- I creditori o i debitori solidali
- Il debitore principale ed il fideiussore
- I creditori ed i debitori solidali o parziali

Le parti – in fase di attivazione o al momento dell'adesione - possono proporsi come unico centro di interesse.

Nei casi dubbi la questione deve essere sollevata in occasione del primo incontro di mediazione e verbalizzata. La decisione è poi rimessa al responsabile dell'Organismo di Mediazione, la cui figura è espressamente richiamata dal DM 150/2023, art. 34 comma 4.